

Avv. Carmine Medici

Patrocinante dinanzi alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori
via on.le F. Napolitano, n. 103 - 80035 - Nola (NA) - tel. 081/510.57.58 - fax 081/829.60.28
via Properzio, n. 37 - 00193 - Roma - tel./fax: 06/68193195
avvocatomedici@gmail.com

Spett.le **Agenzia delle Entrate**
Direzione Regionale per la Sicilia
Via Konrad Roentegen, n. 3
90146 - Palermo

e p.c.: spett.le **Agenzia delle Entrate**
Direzione Centrale del Personale
Via Cristoforo Colombo, 426 C/D
00145 - ROMA

Roma, data del timbro postale

Oggetto: Istanza di accesso ai documenti amministrativi ai sensi degli artt. 22 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241, e succ. int. e mod. - Attuazione delle procedure di interpello per il conferimento di incarichi dirigenziali.

Per la **Dirpubblica (Federazione dei Funzionari, delle elevate professionalità, dei professionisti e dei dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni e delle Agenzie)**, in persona del Segretario Generale p.t. e legale rapp.te, il dott. Giancarlo Barra, nonché la dott.ssa Paola Melograni, in qualità di Vice Responsabile nazionale del Dipartimento Dirpubblica "Amministrazioni ed Enti della Fiscalità", i quali, nella loro qualità, sottoscrivono la presente istanza assistiti dall'avv. Carmine Medici, presso il cui studio eleggono domicilio in Roma, alla via Properzio, n. 37

Premesso

1. - Che, in data 18/6/2009, la Segreteria Regionale della Sicilia della scrivente Federazione Dirpubblica chiedeva al Direttore Regionale della Sicilia dell'Agenzia dell'Entrate di attivare le procedure selettive per il conferimento degli incarichi dirigenziali, in favore dei funzionari in possesso della qualifica dirigenziale, e, in carenza di personale in possesso della predetta qualifica, in favore dei funzionari che diligentemente hanno contribuito (e, tutt'ora, contribuiscono) al raggiungimento dei prestigiosi risultati dell'Agenzia delle Entrate e ciò nel perseguimento dell'interesse collettivo a che gli incarichi in questione siano conferiti a funzionari meritevoli, nel rispetto della legalità e delle regole di cui la stessa Agenzia si è a suo tempo dotata (art. 12 del Regolamento di Amministrazione nonché i criteri generali per il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui al verbale di incontro con le OO.SS.

Paola Melograni

Medici

[Signature]

del 13/2/2006 ed alla direttiva sulle modalità di conferimento degli incarichi emanata dal Direttore dell' Agenzia il 9/3/2006);

2. - che, con nota prot. n. 2009/52240/D4/Rel. Sind del 22/6/2009, il Direttore Regionale della Sicilia, comunicava che, pur apprezzando l'intento di valorizzare al meglio le professionalità di cui l' Agenzia dispone, non avrebbe potuto promuovere direttamente una procedura di interpello per il conferimento di incarichi dirigenziali, dal momento che i relativi provvedimenti, a seguito della riforma organizzativa attuata sin dal 2/2/2009, risultavano di competenza del Direttore dell' Agenzia, che, ove ne avesse ravvisato l'opportunità, prima delle loro emissione, avrebbe potuto richiedere il preventivo assenso del Direttore Regionale;
3. - che, da allora, sono stati conferiti presso la Direzione Regionale della Sicilia nonché presso le nuove Direzioni Provinciali numerosi incarichi dirigenziali senza che sia stata esperita alcuna procedura comparativa e/o selettiva, comunque denominata, e, in ogni caso, senza che siano stati fissati e resi noti i posti disponibili e/o vacanti ed i criteri per il conferimento degli stessi, in violazione dei principi e delle regole vigenti in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali, e senza che risulti, in ogni caso, conoscibile la motivazione dei provvedimenti di conferimento degli incarichi in questione;
4. - che, pertanto, i predetti incarichi dirigenziali devono considerarsi illegittimi e devono essere annullati anche in sede di doverosa autotutela;
5. - che, peraltro, per ciò che concerne gli incarichi dirigenziali conferiti in favore dei funzionari non dirigenti, la scrivente Federazione Dirpubblica né contesta in radice la legittimità, concretizzando una assegnazione di mansioni superiori dirigenziali ai funzionari medesimi, non consentita dagli artt. 19 e 52 del D.Lgs. n. 165/2001, e succ. int. e mod., dal momento che le mansioni superiori alle quali possono essere assegnati i funzionari non in possesso della qualifica dirigenziale sono solo ed esclusivamente quelle corrispondenti alla «qualifica immediatamente superiore» nell'ambito del sistema di classificazione del personale disciplinato dai contratti collettivi di comparto, atteso che i predetti funzionari appartengono ad una «diversa carriera» e non possono in alcun modo essere paragonati alla figura del dirigente, non avendone l'autonomia né gli obblighi di risultato;
6. - che, per questa ragione, la scrivente Federazione Dirpubblica ha proposto un vasto contenzioso, tutt'ora pendente, dinanzi al T.A.R. Lazio – Roma, avente ad oggetto

Paola Nolezzi

Amabile

Amabile

l'art. 24 del Regolamento di Amministrazione che, a seguito delle ripetute modifiche apportate con deliberazioni del Comitato di gestione, ha costituito la base giuridica per il conferimento dei predetti incarichi in favore dei funzionari non in possesso della qualifica dirigenziale;

7. che, peraltro, anche (e soprattutto) tali ultimi incarichi dirigenziali risultano conferiti, specie presso la Direzione Regionale della Sicilia nonché presso le nuove Direzioni Provinciali che insistono nella sua circoscrizione di competenza, senza l'espletamento di alcuna valutazione comparativa tra i diretti interessati, con conseguente ulteriore violazione di ogni principio di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, risolvendosi nell'individuazione *intuitu personae* dei destinatari degli incarichi in questione.

Considerato

- Che, fermo restando ogni altra contestazione in ordine al conferimento degli incarichi dirigenziali in favore dei funzionari non dirigenti, oggetto del già richiamato contenzioso amministrativo, in questa sede, la scrivente Federazione Dirpubblica contesta il *modus procedendi* seguito dall'Agenzia delle Entrate per il conferimento degli incarichi dirigenziali presso la Direzione Regionale della Sicilia e le Direzioni Provinciali di sua competenza, senza che sia stata esperita alcuna procedura comparativa e/o selettiva, comunque denominata, e, in ogni caso, senza che siano stati fissati e resi noti i posti disponibili e/o vacanti ed i criteri per il conferimento degli stessi, in violazione dei principi e delle regole vigenti in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali, e senza che risulti, in ogni caso, conoscibile la motivazione dei provvedimenti di conferimento degli incarichi in questione;
- che, in particolare, gli incarichi in questione sono stati attribuiti senza l'esperimento di alcuna procedura selettiva e/o comparativa basata su rilevazioni strutturate delle prestazioni lavorative, delle competenze espresse e delle capacità potenziali dei funzionari in relazione alle diverse tipologie di incarico conferibili e ciò in violazione dei principi di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa nonché di imparzialità e buon andamento, ai quali deve attenersi codesta spett.le Agenzia anche nella gestione dei rapporti di lavoro con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato di cui all'art. 5, co. 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Paolo Helof

Chiamy



- che, sul punto, come ha statuito la giurisprudenza di legittimità in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali, richiamati i principi elaborati «*in materia di limiti interni dei poteri attribuiti dalle norme al privato datore di lavoro*» nonché il «*principio secondo il quale, nell'ambito del rapporto di lavoro "privatizzato" alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il Giudice (ordinario) sottopone a sindacato l'esercizio dei poteri, esercitati dall'amministrazione nella veste di datrice di lavoro, sotto il profilo dell'osservanza delle regole di correttezza e buona fede, siccome regole applicabili anche all'attività di diritto privato alla stregua dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost.*», le disposizioni di cui all'art. 19, co. 1, del D.Lgs. n. 165/2001 «*obbligano... l'amministrazione datrice di lavoro al rispetto degli indicati criteri di massima e, necessariamente, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede, "procedimentalizzano" l'esercizio del potere di conferimento degli incarichi (obbligando a valutazioni anche comparative, a consentire forme adeguate di partecipazione ai processi decisionali, ad esternare le ragioni giustificatrici delle scelte)*» (Cass. civ., sez. lav., 26 novembre 2008, n. 28274);
- che, conseguentemente, gli incarichi dirigenziali conferiti da codesta spett.le Agenzia in violazione dei predetti principi sono illegittimi e devono essere annullati anche in sede di doverosa autotutela;
- che, in ogni caso, ai fini della tutela, anche in sede giurisdizionale, degli interessi collettivi, di cui la scrivente Federazione Dirpubblica costituisce ente esponenziale, connessi all'espletamento di procedure selettive e/o comparative legittime e trasparenti ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali presso la Direzione Regionale della Sicilia e le Direzioni Provinciali di sua competenza, è necessario acquisire la documentazione indicata in prosieguo ai sensi e per gli effetti degli art. 22 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241, e succ. int. e mod.

Tutto ciò premesso e considerato, la scrivente Federazione Dirpubblica,

Chiede

Disporli, con urgenza, ai sensi degli artt. 22 ss. della legge n. 241/1990, l'accesso ai documenti amministrativi di seguito indicati, chiedendone sin d'ora estrazione di copia:

1. - contratti individuali di lavoro e relativi provvedimenti di conferimento degli incarichi dirigenziali conferiti presso la Direzione Regionale della Sicilia e le Direzioni Provinciali di sua competenza;

Paola Velasco

Milly

2. - proposte e/o osservazioni formulate dal Direttore Regionale della Sicilia ai fini del conferimento dei predetti incarichi dirigenziali.

È appena il caso di aggiungere che, ai sensi dell'art. 1, co. 1, ultimo periodo, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, aggiunto dall'art. 4, co. 9, della legge 4 marzo 2009, n. 15, «*le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto ad una funzione pubblica e la relativa valutazione non sono oggetto di protezione della riservatezza personale*».

Con riserva di integrare la presente istanza di accesso ai documenti amministrativo ove si rendesse necessario dall'esame dei documenti già richiesti, resta in attesa della comunicazione del nominativo del responsabile del presente procedimento, al fine di poter concordare le modalità relative all'espletamento delle operazioni di accesso alla richiesta documentazione, con l'avvertenza espressa che, elasso inutilmente il termine di legge di 30 gg., che quivi si intende pure fissato anche ai sensi dell'art. 328 c.p., verrà adita l'Autorità giudiziaria competente per la tutela degli interessi dell'istante ad ottenere l'ostensione della documentazione richiesta.

Dott.ssa Paola Melograni
Vice Responsabile nazionale del Dipartimento "Amministrazione ed Enti della Fiscalità"
della Federazione DIRPUBBLICA



Dott. Giancarlo Barra
Segretario Generale della Federazione DIRPUBBLICA



Avv. Carmine Medici

